Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 luglio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** e Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 20 LUGLIO 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ercole Marelli e C., società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1961. — **D.U.S.P.A. - Domenico Ulrich, società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1961. — **S.A.A.D.E. - Società Azionaria Albergo Des Etrangers - Sanremo, in Sanremo**: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1961. — **Comune di Ferrara**: Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1961. — **Società immobiliare Tenax, per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1961. — **« Alitalia » Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1961. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano**: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1961. — **Bagnara legnami, società per azioni, in Genova**: Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1961. — **Mira Lanza, società per azioni, in Mira**: Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1961. — **Lanificio Luciani, società per azioni, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 23 maggio 1961. — **Società per azioni cotonificio Pietro Bellora, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1961. — **SIEV, in Cittadella (Padova)**: Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1961. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale**: Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1961. — **Società per azioni Commerciale industriale veneta, in Padova**: Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1961. — **A.T.A. - Aziende Trasporti Autoferrotranviari, Società per azioni, in Biella**: Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1961, n. 575.

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali di complemento e dei ruoli speciali della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 22 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli iscritti nelle liste di leva marittima che all'atto dell'arruolamento posseggono una delle lauree o uno dei diplomi universitari o di istituto superiore oppure uno dei diplomi di scuola media di secondo grado o titolo equipollente, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, sono iscritti d'ufficio ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare.

« Ai predetti corsi sono altresì iscritti i cittadini che, essendo in possesso di uno dei predetti diplomi di scuola media di secondo grado e degli altri requisiti

prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Con determinazione ministeriale sono stabiliti i Corpi militari della Marina ai quali gli specifici titoli di studio dànno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più Corpi, è in facoltà dell'Amministrazione disporre a quale Corpo il giovane deve essere assegnato in relazione alle necessità organiche e tenuto conto dei suoi requisiti fisici e psicofisiologici ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che, vincolati ad una delle due forme suddette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente possono ottenere fino a due rafferme annuali, la prima decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta e l'altra da quella di compimento della precedente rafferma ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 28° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni compreso il servizio di leva ed abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » nell'ultimo anno di servizio prestato da ufficiale.

« Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio Corpo di appartenenza a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di 3 anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1957, n. 227, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 33° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale in servizio permanente con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al Corpo militare nei cui ruoli aspirano ad essere immessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni ».

Art. 5.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad essere validi, per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina a ufficiale di complemento della Marina, i titoli di studio richiesti dalle norme precedenti. Ai detti titoli di studio sono aggiunti i diplomi di istituto tecnico industriale — sezione navalmeccanici e sezione elettronici — per l'iscrizione ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi rispettivamente del Genio navale e delle Armi navali.

Sono convalidate le ammissioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai corsi teorico-pratici di giovani in possesso dei citati diplomi rilasciati dagli istituti tecnici industriali nelle sezioni indicate nel precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 giugno 1961, n. 576.

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è corrisposto nella misura:

a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge;

b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea *b*) dell'articolo 22 della predetta legge.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera *b*) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 giugno 1961, n. 577.

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di servizio stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è ridotto rispettivamente a due e quattro anni.

Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a « scelto ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è composta di un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della Commissione fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera direttiva con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe ».

Art. 3.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 100.000 derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1960-61 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 luglio 1961, n. 578.

Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente:

« La denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

« La denominazione di « olio di sansa di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

« Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

« Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

« I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

« Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — COLOMBO — GONELLA — GIARDINA — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 luglio 1961, n. 579.
Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.

Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art. 2.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite massimo di lire 50 milioni annui, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti del Ministero dell'interno;

5) quattro rappresentanti della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia;

6) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione, per quelli di cui al n. 5), della Federazione fra le Associazioni del clero in Italia. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 4.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale fino al compimento della età di 70 anni o fino alla liquidazione della pensione di invalidità.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è richiesta l'attestazione dell'Ordinario che esercita sul sacerdote la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico.

Art. 5.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al sacerdote che abbia compiuto il 70° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido.

Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera *e)* della presente legge.

Art. 6.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonchè dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15.

Il contributo a carico dell'iscritto è stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320 ed è corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580.

Il contributo è dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

Art. 7.

Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, può provvedere la Curia vescovile del luogo dove egli esercita il suo ministero.

In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla Curia vescovile del luogo dove l'iscritto esercita il suo ministero, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

Art. 8.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero, non si computa se uguale o inferiore.

Art. 9.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

Art. 10.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che l'invalidità stessa si è verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

Si considera invalido il sacerdote che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

Art. 11.

L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto.

E' richiesto in ogni caso, il parere dell'Ordinario del luogo nel quale l'iscritto esercita il suo ministero.

Art. 12.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato conseguito il relativo diritto. Essa è pagata all'iscritto con le modalità in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 13.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, la iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, danno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento è a carico dell'assicurazione predetta, è pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia stato liquidato a sacerdoti titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia.

Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per i sacerdoti che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministrazione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dal sacerdote.

Art. 14.

I sacerdoti, che alla data indicata nell'articolo 20 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.

L'iscritto che, per ragioni del suo ministero, sia trasferito fuori del territorio italiano, ha facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di cessazione dell'obbligo di iscrizione, la prosecuzione volontaria dell'iscrizione stessa. Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o congregazione religiosa.

Gli ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento dei contributi previsti dagli articoli 6 e 17 della presente legge.

L'iscritto che rientra in Italia, può chiedere, entro un anno dalla data di ripristino dell'obbligo di iscrizione, che gli sia riconosciuto utile il periodo di permanenza in territorio straniero a condizione che la permanenza sia stata determinata da ragioni del ministero sacerdotale. Le attestazioni dell'Ordinario, che esercita sull'iscritto la sua giurisdizione secondo le norme del diritto canonico, fanno piena prova dell'esistenza di tale ultima condizione.

L'iscritto deve corrispondere al Fondo la riserva matematica occorrente a coprire l'intero periodo di mancata iscrizione.

Art. 15.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 450 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1959-60. Tale contributo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

I sacerdoti iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di età entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

I sacerdoti iscritti al Fondo, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'art. 20, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

Art. 17.

I sacerdoti non congruati che alla data indicata dall'articolo 20 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 350 milioni per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue.

Il contributo suppletivo è riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6.

Il Comitato di vigilanza del Fondo ne delibererà la eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo.

Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.

Art. 18.

All'onere di lire 800 milioni derivante allo Stato dalla concessione dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede: per l'esercizio 1959-60, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 380 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo; per l'esercizio 1960-61, a carico dei capitoli n. 388 (lire 450.000.000) e numero 538 (lire 350.000.000) dello stesso stato di previsione per il detto esercizio; e per l'esercizio 1961-62 a carico dei capitoli corrispondenti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano, altresì le norme che regolano i termini e le modalità per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonchè quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Art. 20.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — SULLO — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 luglio 1961, n. 580.

Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica ».

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo.

Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Art. 2.

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite massimo di lire 1 milione annuo, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) il direttore generale degli Affari di culto del Ministero dell'interno;

4) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

5) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6) quattro rappresentanti dei ministri di culto iscritti al Fondo.

I membri di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Ministro per l'interno, d'intesa con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate per quelli di cui al n. 6), scelti tra i ministri iscritti al Fondo. Essi durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Per la prima applicazione del presente articolo, per i rappresentanti di cui al n. 6) si prescinde dal requisito della loro iscrizione al Fondo.

Art. 4.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, che siano cittadini italiani, regolarmente nominati da parte dei competenti organi delle rispettive confessioni, dall'inizio del loro ministero in Italia sino al compimento del 70° anno di età o fino alla liquidazione della pensione di invalidità.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con l'iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 5.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione al ministro che abbia compiuto il 70° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido.

Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti nel terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera *e*), della presente legge.

Art. 6.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto, per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonchè dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15.

Il contributo a carico dell'iscritto è stabilito per ciascun anno solare nella misura di lire 30.320, ed è corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate di lire 7.580.

Il contributo è dovuto a far tempo dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

Art. 7.

Al pagamento del contributo, ove non provveda direttamente l'iscritto, può provvedere l'organo direttivo della confessione religiosa da cui esso dipende. In ogni caso, prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, lo Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso all'organo suddetto, concedendo un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito sono dovuti, dalla data stessa, gli interessi di mora al tasso legale.

Art. 8.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, su domanda dell'iscritto, al compimento del 70° anno di età, quando risultino versati almeno 10 anni di contribuzione al Fondo.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

Art. 9.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 180.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 12.000 annue per ogni anno di contribuzione al Fondo oltre il decimo, fino alla pensione massima di lire 480.000 annue.

Art. 10.

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda quando risulti accertato che la invalidità stessa si è verificata dopo almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

Si considera invalido il ministro che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 420.000 annue.

Art. 11.

L'accertamento dell'invalidità è compiuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre a visita medica l'iscritto.

E' richiesto, in ogni caso, il parere dell'organo direttivo della confessione religiosa dalla quale l'iscritto dipende.

Art. 12.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato conseguito il relativo diritto. Essa è pagata all'iscritto con le modalità in vigore per le altre pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 13.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tuttavia, alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, si procede alla revoca della pensione anteriormente liquidata nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla liquidazione, in luogo della pensione revocata, di un supplemento secondo quanto previsto dal comma seguente.

I contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quali ne siano il numero e l'importo, danno diritto ad un supplemento della pensione dovuta dal Fondo. Il supplemento è a carico dell'assicurazione predetta, è pari al prodotto del 20 per cento dei contributi base per il

coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme disciplinanti l'assicurazione medesima ed ha la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Quando il supplemento, previsto dal precedente comma, sia stato liquidato a ministri titolari di pensione revocata ai sensi del primo comma, sono fatti salvi i diritti spettanti ai superstiti e quelli inerenti all'assistenza di malattia.

Non sono cumulabili a nessun effetto i contributi versati nel Fondo con quelli versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per i ministri che sono titolari di pensione ordinaria a carico di una Amministrazione statale, anche con ordinamento autonomo, lo Stato subentra nei diritti verso il Fondo per la parte differenziale fra l'ammontare della pensione che sarebbe dovuta dal Fondo stesso e la quota di essa relativa ai contributi versati dall'iscritto.

Art. 14.

I ministri, che alla data indicata nell'articolo 21 contribuiscano all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, hanno facoltà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di chiedere la sospensione della iscrizione al Fondo per tutto il periodo in cui continui il versamento dei contributi nell'anzidetta assicurazione.

Art. 15.

Lo Stato concorre alla copertura degli oneri del Fondo con un contributo annuo di lire 4.500.000 a partire dall'esercizio finanziario 1960-61. Tale contributo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

Gli iscritti al Fondo, che compiano il 70° anno di età entro il primo decennio dalla data indicata dall'articolo 21, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

Gli iscritti, che divengano invalidi ai sensi dell'articolo 10 entro il primo quinquennio dalla data indicata dall'articolo 21, hanno diritto alla concessione di una pensione di lire 180.000 annue, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo medesimo.

Art. 17.

I ministri di culto che alla data indicata nell'articolo 21 abbiano compiuto il 70° anno di età, o risultino permanentemente invalidi ai sensi dell'articolo 10, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione nella misura di lire 180.000 annue a carico del Fondo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un contributo annuo dello Stato di lire 3.500.000 per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, e mediante un contributo suppletivo degli iscritti al Fondo nella misura di lire 2.020 annue.

Il contributo suppletivo è riscosso insieme con quello di cui all'articolo 6.

Il Comitato di vigilanza del Fondo ne delibererà l'eventuale sospensione quando sia raggiunta la copertura del valore capitale delle pensioni liquidate a norma del presente articolo.

Il contributo dello Stato di cui al secondo comma e quello previsto dall'articolo 15 saranno versati in rate semestrali anticipate.

Art. 18.

All'onere di lire 8 milioni annui per la concessione da parte dello Stato dei contributi di cui agli articoli 15 e 17 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali, i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano, altresì, le norme che regolano i termini e le modalità per la proposizione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonchè quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

Art. 20.

Con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.

Art. 21.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — SULLO — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona approvato con decreto ministeriale del 25 febbraio 1960;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale l'ing. Paolo Ronca venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona;

Considerato che il predetto ing. Paolo Ronca ha rassegnato le dimissioni dalla carica, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Mario Barenghi è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria) con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4315)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savona approvato con decreto ministeriale del 27 giugno 1955;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1955, con il quale l'ing. Paolo delle Piane ed il conte avv. Flaminio Buraggi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savona;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1959, con il quale il conte avv. Flaminio Buraggi venne nominato presidente a seguito del decesso dell'ing. Paolo delle Piane, ed il dott. Tito Besio venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio medesima;

Considerato che il conte avv. Flaminio Buraggi è deceduto e che il dott. Tito Besio, a norma dello statuto aziendale, è scaduto di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Tito Besio ed il dott. Attilio Carlevarini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savona, con sede in Savona, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4313)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, approvato con decreto ministeriale del 9 marzo 1949, modificato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1956, con il quale l'avv. Carlo Lignani e l'ing. Luigi Castori vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Luigi Pillitu è nominato presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), e l'ing. Luigi Castori è confermato vice presidente della Cassa di risparmio medesima, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1961.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1951 e del 28 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1960, con il quale il rag. Cipriano Zavanella è stato confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano fino all'approvazione del bilancio 1960;

Considerato che il rag. Cipriano Zavanella, a norma dello statuto aziendale, è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavanella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4312)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1961.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per cooperative e carovane facchini, barrocciai e autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Arezzo:

Carovana facchini « Varchi » di Montevarchi: giornate 18, decorrenza 10 novembre 1959.

Ascoli Piceno:

Carovana liberi facchini di Pagliare del Tronto: giornate 16, decorrenza 1° agosto 1960.

Chieti:

Carovana facchini « La Rossa » di Scerni: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1960.

Cremona:

Carovana facchini di Camisano: giornate 22.

Ferrara:

Carovana barrocciai e piccoli autotrasportatori di Goro: giornate 18.

Gorizia:

Carovana caricatori e scaricatori « Isonzo di Gorizia »: giornate 20, decorrenza 13 dicembre 1959.

Lecce:

Carovana lavoratori ausiliari del traffico « S. Maria della Lizza » di Alezzio: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1960;

Cooperativa carrettieri « S. Pompilio » di Campi Salentina: giornate 23, decorrenza 1° gennaio 1960.

Mantova:

Carovana facchini di San Matteo Chiaviche: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1961.

Matera:

Carovana facchini « Basento » di Ferrandina: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1960.

Milano:

Carovana facchini riuniti « CA.LI.FA.RI. » di Milano: giornate 20, decorrenza 14 luglio 1958.

Padova:

Carovana facchini Mercato ortofrutticolo di Monselice (limitatamente ai mesi di giugno e settembre di ciascun anno): giornate 16, decorrenza 7 giugno 1960.

Carovana barcari « Euganea » di Battaglia Terme: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1960;

Carovana facchini « Candianese » di Candiana: giornate 10, decorrenza 20 luglio 1960.

Roma:

Soc. Cooperativa facchinaggio « Roma-Scalo Ostiense » di Roma: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1960.

Rovigo:

Libera carovana facchini « Il Bersagliere » di Rovigo: giornate 20, decorrenza 1° dicembre 1960.

Udine:

Carovana facchini Mercato coperto di Udine: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1960;

Cooperativa facchinaggio « La Tarvisiana » di Tarvisio: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1960.

Venezia:

Carovana ippotrasportatori « S. Mauro » di Cavarzere: giornate 15, decorrenza 1° agosto 1960.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(4321)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonnosfanadiga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Gonnosfanadiga viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4367)

Autorizzazione al comune di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Minturno (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4533)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4372)

Autorizzazione al comune di Ortezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 386, l'Amministrazione comunale di Ortezzano (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4368)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 384, l'Amministrazione comunale di Numana (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4369)

Autorizzazione al comune di Simeri Crichi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Simeri Crichi (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4370)

Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 189, l'Amministrazione comunale di Foiano Valfortore (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.163.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

(4371)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4375)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4376)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di Paolisi (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavano economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4373)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 64, l'Amministrazione comunale di Paupisi (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4374)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Torre Santa Susanna (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4377)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Villamaina (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4378)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione comunale di Sirolo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4380)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4379)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 156, l'Amministrazione comunale di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4381)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4382)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Cutro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4383)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di Badolato (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4384)

Autorizzazione al comune di Vitulazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Vitulazio (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4385)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Pietravairano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4386)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.365.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 172, l'Amministrazione comunale di Agira (Enna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 188, l'Amministrazione comunale di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 61.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 150, l'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 96.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 383, l'Amministrazione comunale di Grotte (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 382, l'Amministrazione comunale di Canicattì (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 113.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Caltabellotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 381, l'Amministrazione comunale di Caltabellotta (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.455«000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 59, l'Amministrazione comunale di Pietramelara (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1961, registrato alla corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 19 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	601,95	601,90	602 —	602,10	600 —	601,85	602,50	601 —	601,95	—
Fr. Sv.	143,82	143,78	143,81	143,795	143,80	143,81	143,79	143,82	143,82	—
Kr. D.	89,60	80,56	89,57	89,54	89,45	89,60	89,52	89,55	89,60	—
Kr. N.	86,60	86,57	86,55	86,57	86,55	86,60	86,55	86,55	86,60	—
Kr. Sv.	120,15	120,09	120,12	120,17	120,05	120,14	120,12	120,10	120,15	—
Fol.	172,75	172,72	172,735	172,725	172,75	172,73	172,71	172,75	172,74	—
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,4737	12,46	12,49	12,46	12,45	12,47	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,66	126,65	126,65	126,65	126,655	126,70	126,65	—
Lst.	1730,30	1728,85	1728,25	1728,85	1729,15	1730,30	1728,80	1728,25	1730,30	—
Dm. occ.	155,97	155,94	155,95	155,925	155,90	155,97	155,93	156 —	155,97	—
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,055	23,98	24,05	24,054	24,05	24,05	—
Escudo Port.	21,55	21,55	21,60	21,555	21,60	21,55	21,56	21,55	21,54	—

Media dei titoli del 19 luglio 1961

Rendita 3.50 % 1906	89,425
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 5 % 1935	105,80
Redimibile 3,50 % 1934	97,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % 1936	100,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	602,30
1 Franco svizzero	143,792
1 Corona danese	89,53
1 Corona norvegese	86,56
1 Corona svedese	120,145
1 Fiorino olandese	172,719
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1728,825
1 Marco germanico	155,927
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,557

CONCORSI ED ESAMI

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso per titoli ed esame ad un posto di cancelliere capo

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte;
Vista la deliberazione della Corte in data 9 maggio 1961;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame ad un posto di cancelliere capo con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale di carriera stabiliti dal regolamento degli uffici e del personale della Corte Costituzionale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare:

a) i cancellieri del ruolo della Corte;

b) gli appartenenti ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare con qualifica non inferiore a quella di cancelliere o segretario capo di seconda classe o equiparata, provvisti di diploma di secondo grado, che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età;

c) i coadiutori del ruolo della Corte, provenienti dai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti devono far pervenire alla Segreteria generale della Corte, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda redatta su carta da bollo da L. 200 nella quale dovranno dichiarare: la data e il luogo di nascita; il preciso recapito; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali.

Art. 5.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica redatta in carta bollata e debitamente vidimata e legalizzata ai sensi di legge:

1) diploma di scuola media di secondo grado;

2) stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;

3) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, di data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità fisica all'impiego;

4) tutti quei titoli, documenti e pubblicazioni che si vogliano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito.

I concorrenti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 sono esonerati dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2) e 3).

Alla domanda devono essere allegati, inoltre, in triplice copia, firmati dall'interessato, un dettagliato curriculum e un elenco dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine innanzi indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate dalle notizie e dei documenti richiesti.

Non è ammessa la presentazione di nuovi titoli dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso la Segreteria generale della Corte.

Art. 6.

L'ufficio della Segreteria generale della Corte potrà chiedere al concorrente altri documenti, provvederà d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e potrà sottoporre il concorrente a visita medica diretta ad accertare la sua sana e robusta costituzione fisica, nonchè l'esenzione da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, giudicherà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei concorrenti.

Art. 8.

Ai titoli non può essere assegnato un punteggio superiore al quinto del totale dei punti dei quali dispone la Commissione giudicatrice per la prova. Il giudizio sui titoli non è preclusivo dell'ammissione alle prove di esame e deve essere dato e pubblicato prima dell'inizio di essa.

Ai concorrenti che siano comunque in servizio presso la Corte Costituzionale, a partire dal 1° gennaio 1960, è attribuito un coefficiente numerico, determinato dalla Corte per ciascun concorrente, che si aggiunge al punteggio dei titoli in modo che il totale punteggio non superi in alcun caso il quarto del punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

L'esame consiste in un colloquio concernente l'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato e la procedura civile e costituzionale.

Per il colloquio ogni commissario dispone di dieci punti.

Per superare il colloquio occorre riportare un voto non inferiore a ventuno. Il voto è immediatamente comunicato al candidato.

Art. 10.

Il concorrente che risulterà vincitore riceverà apposito avviso e dovrà far pervenire entro dieci giorni dalla data di ricezione la dichiarazione di accettazione della nomina.

Non può essere nominato, anche se vincitore, il partecipante al concorso in servizio presso la Corte se in tale posizione non sia ininterrottamente rimasto sino alla data di approvazione degli atti di concorso.

Art. 11.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico del personale della Corte è visibile presso la Segreteria generale.

Roma, addì 6 luglio 1961.

Il Presidente: CAPPI

(4329)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia 30 giugno 1961, n. 12, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1958.

(4361)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso al posto di direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Montagnana, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1959.

Si dà avviso che la graduatoria del concorso al posto di direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Montagnana, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1959, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione del 15 giugno 1961, n. 24.

(4346)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 10 aprile 1961, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a tre posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;
Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna, indetto con il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, è composta come segue:

Presidente:
Santi dott. Pietro, ispettore generale del Tesoro.

Membri:
Pilotto dott. Alessandro, presidente della Deputazione della Borsa valori di Bologna;
Lodi avv. Renzo, presidente della Commissione per il listino della Borsa valori di Bologna;
Leonardi rag. Vincenzo, rappresentante della Camera di commercio di Bologna;
Gola prof. Guglielmo, libero docente ed incaricato dello insegnamento di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 398. — CAPUTO

(4340)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1961, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a cinque posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste;
Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste, indetto con il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, è composta come segue:

Presidente:
Santi dott. Pietro, ispettore generale del Tesoro.

Membri:
Zaffiropulo rag. Dario, presidente della Deputazione della Borsa valori di Trieste;
Visin Bruno, membro della Commissione per il listino della Borsa valori di Trieste;
Chiriaco dott. Umberto, rappresentante della Camera di commercio di Trieste;
Cadalbert prof. Bruno, incaricato dell'insegnamento di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università degli studi di Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 400. — CAPUTO

(4341)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;
Visto il proprio decreto 27 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 18 aprile 1961, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a tre posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;
Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia, indetto con il decreto ministeriale 27 febbraio 1961, è composta come segue:

Presidente:
Santi dott. Pietro, ispettore generale del Tesoro.

Membri:
Gianquinto dott. Antonino, membro della Deputazione della Borsa valori di Venezia;
Dufour dott. Stefano, presidente della Commissione per il listino della Borsa valori di Venezia;
Sarpellon dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio di Venezia;
Franco prof. Gian Piero, libero docente di politica economica e finanziaria presso l'Istituto superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 399. — CAPUTO

(4342)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.